



# STATUTO

valore<sup>D</sup>

## STATUTO

### Art. 1. Costituzione

È costituita a tempo indeterminato un'associazione senza fine di lucro regolamentata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in Italia.

L'Associazione è fondata nel 2009 dalle aziende: Astrazeneca S.p.A., Enel S.p.A., Ikea Italia Retail S.r.l., UniCredit S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Nuovo Pignone S.p.A., Consorzio delle Aziende Johnson & Johnson, Microsoft S.r.l., McKinsey & Company Inc., Italy, The McGraw-Hill Companies S.r.l. e Luxottica Group S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A. riveste il ruolo di Associato Fondatore Aggiunto.

### Art. 2. Denominazione

L'associazione assume la denominazione di

"Valore D".

### Art. 3. Finalità, scopo e durata

L'Associazione ha per scopo la promozione della cultura dell'inclusione e la valorizzazione delle diversità - con particolare focus sull'equilibrio di genere e la promozione del talento femminile all'interno delle imprese, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita; tale cessazione sarà accertata con delibera Assembleare, con le maggioranze di cui al successivo articolo 11.

### Art. 4. Attività

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta con le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze, condivisioni e rapporti di collaborazione fra gli associati;
- diffusione, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità e delle pratiche per valorizzare tutti i talenti, a prescindere da genere, cultura, etnia, età, religione e ogni altra diversità;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli enti pubblici, di progetti, strutture, iniziative per l'attrazione, sviluppo e ritenzione dei talenti femminili in azienda e per la promozione di una cultura inclusiva;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di "benchmarking" e sessioni di incontro monotematiche, attività formative nonché di ricerche, studi e pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni per promuovere una cultura inclusiva, senza stereotipi e discriminazioni;
- sviluppo di attività mirate a realizzare la parità di genere a tutti i livelli di inquadramento e responsabilità attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di "mentorship" e "role modeling");
- offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende, associate e non, che vogliano intraprendere un percorso di valorizzazione delle diversità attraverso la creazione di strutture di governance, processi e programmi di sviluppo finalizzati a favorire la cultura dell'inclusione, la gestione

delle diversità e la promozione della parità di genere;

- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L'Associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, webinar, corsi universitari, riunioni, mostre, concorsi, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'Associazione – nel rispetto delle proprie finalità - potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni ed enti/università sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

#### Art. 5. Sede

L'associazione ha sede a Milano, Via De Amicis n. 19.

Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

#### Art. 6. Associati

Possono essere associati le persone giuridiche, pubbliche e private, con e senza scopo di lucro, comprese le società, le quali condividano le finalità associative.

Gli associati possono essere distinti tra:

Ambassador;

Sostenitori;

Ordinari;

Junior.

Sono associati Ambassador le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Sostenitori.

Sono associati Sostenitori le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Ordinari.

Sono associati Junior le persone giuridiche, non multinazionali, che per la limitata connotazione dimensionale e di fatturato beneficiano di una riduzione rispetto alla quota associativa prevista per gli associati Ordinari. Il Consiglio Direttivo potrà definire un limite massimo temporale per beneficiare di questa riduzione nonché i criteri dimensionali per accedere.

Sono associati Ordinari le persone giuridiche diverse dalle precedenti categorie.

L'ammontare delle quote associative per le diverse tipologie di associati viene determinato con delibera dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

#### Art. 7. Amici delle Associazione

È possibile attribuire a persone fisiche la qualifica di "Amici", nominati dal Consiglio su proposta del Presidente; è Amico la persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che si è particolarmente distinta per la sua attività nella promozione e nello sviluppo di attività di crescita di ruoli di direzione al femminile, o che viene riconosciuta come modello di riferimento per l'applicazione dei valori promossi dall'Associazione, o che – condividendo le finalità dell'associazione – ha fattivamente partecipato alle iniziative promozionali della stessa.

L'Amico può partecipare, senza diritto di voto e di intervento, all'Assemblea dell'Associazione ed alle iniziative promosse dall'Associazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 8. Modalità di ammissione e dismissione

Si diventa associato presentando la domanda di ammissione, che prevede l'accettazione delle regole del presente statuto e, qualora il consiglio direttivo approvi la domanda, pagando la quota di iscrizione annuale, la cui entità verrà stabilita ogni anno dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'associato all'interno dell'Associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Fino a che detta designazione non intervenga, si intendono tacitamente designati, l'amministratore unico o ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Associato.

L'Associato potrà anche indicare come designato anziché il nominativo di una persona fisica, il ruolo ricoperto dallo stesso (per esempio: "Direttore Risorse Umane") proposto.

Le persone fisiche e/o i ruoli delegati dall'Associato sono in ogni momento da esso liberamente revocabili e sostituibili con altre persone fisiche o con altri ruoli.

Gli associati sono tenuti ad informare tempestivamente l'Associazione nel caso in cui la persona delegata a rappresentarli venga sostituita ed a fornire il nome ed i recapiti del sostituto o, nel caso in cui l'associato abbia comunicato soltanto il ruolo, a comunicare il nuovo ruolo designato.

Il consiglio direttivo ha la possibilità di accogliere o meno le domande di ammissione, tenuto conto dello scopo dell'associazione.

L'associato che intenda recedere dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Gli associati possono essere esclusi dalla associazione in seguito a decisione dell'assemblea, per una delle seguenti cause:

- a) grave e reiterato ritardo nel pagamento della quota associativa annuale;
- b) mancato assolvimento dei doveri fondamentali derivanti dalla condizione di associato;
- c) estinzione del soggetto giuridico

L'esclusione dalla associazione non comporta la restituzione delle quote pagate né fa venire meno l'obbligo di pagamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso. Lo status di associato non è trasmissibile.

#### Art. 9. Diritti degli associati

Il pagamento della quota associativa consente agli associati l'esercizio dei diritti sociali in coerenza con quanto previsto dallo statuto.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti.

Apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo potrà regolare la fruizione, da parte degli associati, dei servizi non compresi nella quota associativa annuale (di seguito i "Servizi Accessori").

#### Art. 10. Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite. Tali quote annuali sono destinate a sostenere, insieme ad ogni eventuale altro provento, i costi di gestione della associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice etico e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

#### Art. 11. Organi della associazione

Sono organi della associazione:

l'assemblea degli associati

Essa è composta da tutti gli associati, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea può essere altresì convocata in caso di necessità qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati o un terzo dei membri del consiglio direttivo o, comunque, allorché lo ritenga opportuno il presidente del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi località, purché in Italia. La convocazione degli associati in assemblea deve essere fatta per iscritto, dal consiglio direttivo, a mezzo di telefax o e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento, spedita non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza da uno dei vice presidenti o in mancanza/assenza dei medesimi, dal consigliere più anziano assistito dal direttore o da notaio.

Il libro dei verbali delle assemblee è conservato presso la sede sociale della associazione. L'associato può farsi rappresentare in assemblea previo rilascio di una delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro associato. Ciascun delegato può essere portatore di non più di 15 deleghe.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno voto.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine alla approvazione del bilancio, in ordine alle cariche sociali e su ogni altra materia che il consiglio direttivo ritenga di sottoporre alla assemblea degli associati.

L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno mentre, in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, ma, in ordine alle modifiche dello statuto, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Per l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, da effettuarsi anche con strumenti telematici, sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni degli associati possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o telematica.

#### Il consiglio direttivo

È l'organo di gestione della associazione ed è composto da 30 Membri, incluso la Presidente.

Le elezioni avvengono mediante presentazione di liste, con le modalità che seguono:

Dal 15 gennaio fino al 15 marzo dell'anno di scadenza del consiglio in carica, ciascun associato in regola con il pagamento delle quote potrà presentare all'Associazione, in forma telematica, un programma di

governo dell'associazione per il successivo triennio, indicando il candidato che all'interno della propria organizzazione, si ritiene più idonea a realizzare tale programma. Il programma dovrà anche specificare i criteri in virtù dei quali saranno selezionati i candidati della lista che verrà poi proposta all'Associazione. I programmi presentati verranno pubblicati sul sito dell'Associazione entro il 15 Aprile successivo in modo da consentirne la visione da parte di tutti gli associati. Entro il 10 maggio l'Associazione inviterà gli associati ad una riunione alla quale i candidati avranno la possibilità di presentare il programma. Nei 10 giorni lavorativi successivi a tale riunione ciascun associato dovrà esprimere la propria preferenza per uno dei programmi pubblicati, da trasmettere all'associazione, mediante posta elettronica o in via telematica. Il candidato il cui programma avrà ricevuto più consensi dovrà presentare una lista di candidature all'Assemblea da convocarsi entro il 30 giugno. La lista dovrà indicare il candidato stesso come capolista e comprendere un numero di candidati non inferiore a 30 (trenta) e non superiore a 35 (trentacinque), di cui almeno un terzo dovranno essere selezionati tra i membri del Consiglio in carica. La lista dovrà indicare, accanto al nome di ciascun candidato, quello dell'associato che esprime il candidato medesimo. Tale lista, che dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità specificate nel paragrafo che segue, sarà la prima ad essere presentata all'Assemblea per il voto. Anche gli altri associati, che abbiano già presentato un programma, potranno presentare una lista delle candidature che indichi come capolista il candidato che ha presentato il programma e che dovrà comprendere un numero di candidati, non inferiore a 30 e non superiore a 35, di cui almeno un terzo dovranno essere selezionati tra i membri del Consiglio in carica, da inviare all'Associazione almeno 10 giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

L'associazione provvederà ad inviare tramite email tutte le liste ricevute a tutte le aziende associate.

Risultano eletti consiglieri i primi 30 (trenta) candidati della lista che riceverà più voti in assemblea.

E' nominato presidente dell'associazione il primo candidato indicato nella lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi e il mandato ha termine alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.

L'associato capolista potrà ricoprire il ruolo della Presidenza per un solo mandato consecutivo o – in caso di mandati più brevi - per un massimo di 3 anni consecutivi.

Il consiglio direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal presidente con telefax o e-mail contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento, spedita a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 2 giorni.

Il libro dei verbali è conservato presso la sede della associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza da uno dei vice presidenti o in mancanza/assenza dei medesimi, dal consigliere più anziano assistito dal direttore. Ciascun membro del consiglio direttivo esprime un voto.

È ammessa, alle stesse condizioni previste per l'assemblea, la partecipazione in audio/video conferenza.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal direttore.

Sono di competenza del consiglio direttivo:

a) la nomina tra i propri membri dei vice presidenti, ai quali compete la responsabilità degli uffici dell'associazione eventualmente dislocati sul territorio;

- b) la scelta del direttore generale dell'Associazione
- c) la redazione e la presentazione all'assemblea degli associati della relazione sull'attività della associazione e sul bilancio annuale consuntivo; bilanci e relazioni devono essere a disposizione degli associati presso gli uffici della associazione accompagnati da una relazione del collegio dei revisori;
- d) l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività della associazione e non riservata all'assemblea degli associati;
- e) la determinazione della quota annuale che ciascun associato deve versare e le eventuali esenzioni;
- f) la determinazione dei poteri del Direttore generale eccedenti l'ordinaria amministrazione e la sua remunerazione;
- g) l'assunzione ed il licenziamento degli altri dipendenti della associazione;
- h) la nomina di comitati ai sensi del successivo paragrafo;
- i) la redazione dei regolamenti interni;
- l) la definizione dell'indirizzo strategico dell'Associazione nel triennio di riferimento

In caso venga meno il rapporto tra il consigliere e l'associato che lo aveva espresso, come pure nei casi di dimissioni o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del consiglio direttivo, il Consiglio richiede all'associato nuovo nominativo. Qualora l'associato non provveda entro il termine indicato o non ritenga di avere un nominativo da segnalare, il sostituto verrà nominato dal Consiglio, il quale sceglierà, ove possibile, fra i candidati non eletti dalla lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui cessi di appartenere all'associazione un associato che aveva espresso un consigliere in carica, quest'ultimo decade ed il consiglio provvede a cooptare un nuovo membro.

In tutti i casi di cui sopra il sostituto eserciterà le sue funzioni fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio direttivo.

#### Il collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori è composto dal presidente del collegio, da 2 (due) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti. Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea degli associati tra soggetti che risultano iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il collegio dei revisori dura in carica 3 (tre) esercizi ed il mandato ha termine alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.

La carica di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, consigliere direttivo e direttore.

Spetta al collegio dei revisori la vigilanza:

1. sulla corretta amministrazione dell'associazione,
2. sull'osservanza della legge e dello statuto,
3. sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio,
4. sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio annuale dell'associazione, di cui effettua la revisione.

Il collegio dei revisori presenta annualmente al consiglio direttivo e all'assemblea una relazione sui risultati dell'attività di controllo compiuta.

Il collegio dei revisori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il collegio dei revisori delibera a maggioranza dei presenti.

Almeno un componente del collegio dei revisori assiste alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di rinuncia, decadenza o di morte di uno dei componenti del collegio dei revisori, subentrano i supplenti in ordine di età decrescente e rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati restano in carica sino al compimento del periodo dei tre esercizi per i quali era stato nominato il collegio dei revisori.

In caso di rinuncia, decadenza o di morte del presidente del collegio dei revisori, la presidenza sarà assunta sino alla successiva assemblea dal componente del collegio dei revisori più anziano.

Se con i componenti supplenti non si completa il collegio dei revisori, deve essere convocata l'assemblea affinché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

#### I Comitati

Il consiglio direttivo può costituire uno più comitati interni volti a sviluppare iniziative e temi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'associazione. I comitati interni operano con funzioni propositive e di consulenza nei limiti del presente statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio direttivo.

Ogni comitato deve essere costituito da almeno 1 rappresentante del Consiglio.

Il consiglio direttivo individua tra i componenti del comitato, a sua discrezione, un presidente del comitato stesso, che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il consiglio direttivo.

La durata in carica del comitato sarà stabilita all'atto della costituzione.

Per il miglior funzionamento del comitato il consiglio direttivo potrà emanare, di volta in volta, norme relative alla sua organizzazione secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno, anche in forma di regolamento.

#### Art. 12. Poteri del presidente, dei vice presidenti e del direttore.

Il presidente è il legale rappresentante della associazione. Egli presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee annuali degli associati, e dà attuazione alle decisioni del consiglio direttivo.

I vice presidenti in numero massimo di 5, ove nominati, sono responsabili degli uffici dell'associazione dislocati sul territorio, anch'essi in numero massimo di 5.

Il direttore è incaricato del funzionamento operativo della associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca più ampie deleghe. In particolare il direttore assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Vice Presidenti. Sovrintende alle attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Associazione, sottopone al Consiglio Direttivo gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi e degli investimenti nonché del consuntivo di esercizio, definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione dirigendone tutto il personale, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il direttore è segretario del Consiglio Direttivo.

#### Art. 13. Esercizi sociali e bilanci.

L'esercizio sociale è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, corredato dai documenti di legge. Esso è sottoposto all'approvazione dell'assemblea insieme alla relazione del collegio dei revisori ed è depositato presso la sede centrale della associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'assemblea generale, perché gli associati possano prenderne visione.

Agli associati non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di avanzo di gestione,



di riserve o, in genere, del patrimonio sociale della associazione.

#### Art. 14. Scioglimento della associazione

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dalla legge e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato – ovvero accertato - dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11; la medesima assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

#### Art. 15. Disposizioni finali

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

Firmato PAOLA MASCARO

Firmato Marianna Varcaccio Garofalo Notaio